MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

REGOLAMENTO PROCEDURE E DOCUMENTI PER UN CORRETTO SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA DELLE ASSOCIAZIONI

Il presente Regolamento, fatto salvo quanto prescritto dall'art.4 dello Statuto e dal Regolamento Nazionale, le norme dei quali in caso di contrasto prevalgono, ha lo scopo di assicurare il buon funzionamento delle assemblee e delle operazioni di voto, ivi comprese quelle per l'elezione degli organi della Federazione. Esse per analogia vanno applicate anche alle assemblee e alle votazioni degli organi periferici della Federazione.

1. - ORGANI DELL'ASSEMBLEA

Sono Organi dell'Assemblea delle Associazioni:

- -il Presidente;
- -il Vice Presidente
- -il Segretario
- -il Collegio degli Scrutatori, in caso di voto palese
- -il Seggio Elettorale, in caso di voto segreto.

In caso di svolgimento in modalità telematica in cui la votazione è gestita da sistemi informatici certificati da società esterna, potrà essere omessa l'elezione degli scrutatori e del seggio elettorale.

2 – Elezioni degli Organi

Il Presidente della F.I.T.A., o chi ne fa le veci, assume provvisoriamente la presidenza dell'Assemblea e, accertatane la legale costituzione, ne dichiara l'apertura.

Immediatamente l'Assemblea procede alla elezione degli Organi.

La funzione di Presidente dell'Assemblea potrà essere assunta anche da persona estranea alla Federazione, dal Presidente Onorario o da un socio onorario. Il Presidente dell'Assemblea non può essere un membro degli Organi Statutari Centrali.

3 – Compiti degli Organi

Il Presidente dell'Assemblea delle Associazioni o in sua vece il Vice Presidente, dirige la discussione in base all'ordine del giorno e proclama i risultati delle votazioni. Dirime e decide in modo inappellabile le eventuali controversie inerenti la discussione, salvo le questioni messe ai voti dall'assemblea.

Il Segretario redige il verbale dell'assemblea per riassunto che sottoscrive unitamente al Presidente, il verbale sarà depositato e custodito presso la Segreteria della Federazione ed inviato alle Associazioni Artistiche affiliate o pubblicato, anche in veste sintetica, nelle bacheche elettroniche della Federazione.

Il Collegio degli Scrutatori, composto da tre membri dei quali uno funge da Presidente, controlla le votazioni palesi, effettua gli scrutini e ne comunica il risultato al Presidente.

4 – Norme per la discussione

Il Presidente dell'Assemblea delle Associazioni dichiara aperta la discussione su ciascun punto all'Ordine del Giorno secondo l'ordine della convocazione. Regola i singoli interventi limitandoli se del caso nel tempo e la presentazione delle mozioni e degli emendamenti da sottoporre a votazione. Alla fine degli interventi dichiara chiusa la discussione e passa alle operazioni di voto. L'Assemblea, su proposta del suo Presidente, determina, oltre all'orario di inizio delle operazioni di voto, anche l'orario di termine delle stesse. Nel caso in cui, all'orario prefissato per la chiusura delle operazioni di voto, fossero presenti ai seggi ancora dei soci in attesa di completare le operazioni di voto, essi potranno comunque completare le operazioni di voto.

Le mozioni e gli emendamenti devono essere presentate per iscritto, prima che venga dichiarata chiusa la discussione sul punto all'Ordine del Giorno. Ciascun rappresentante o delegato non può presentare più di una mozione per ogni singolo argomento. Successivamente il Presidente può ammettere soltanto dichiarazioni di voto sulle mozioni e sugli emendamenti presentati; non più di due contrarie e due favorevoli, da stabilirsi eventualmente con sorteggio.

Le mozioni e gli emendamenti relativi ad argomenti che dovessero richiedere preventivi, perizie, pareri, analisi tecniche o specialistiche, se destinate a votazione, dovranno essere presentate per iscritto almeno 10 giorni prima dello svolgimento assembleare per poter essere sottoposte ai necessari pareri; in particolare in materia di bilanci e di impegni di spesa si dovranno acquisire quelli del Collegio dei Revisori e dell'Organo di Controllo. Tale termine può essere modificato con la convocazione in caso di svolgimento in modalità telematica.

Le mozioni vengono votate singolarmente in ordine di presentazione.

L'approvazione a maggioranza di una, esclude in modo assoluto la votazione di quella contraria o similare. Se l'Assemblea ha già deliberato su un punto, lo stesso non può più essere rimesso in discussione.

Hanno diritto di intervento o di presentazione di una mozione solamente i rappresentanti o delegati delle Associazioni Artistiche ammesse all'assemblea ed i componenti degli Organi Federali.

I componenti degli Organi Federali hanno diritto di intervenire nella discussione.

Hanno diritto di voto qualora siano rappresentanti o delegati degli enti-associazioni iscritti.

Possono assistere all'Assemblea, senza diritto di intervento sui punti all'odg, uditori accreditati dal Presidente dell'Assemblea.

In ogni caso l'Assemblea può derogare ad una o più disposizioni del presente Regolamento con il voto favorevole della maggioranza semplice degli aventi diritto al voto.

5 - Deliberazioni

L'assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze di cui all'art.4 dello Statuto.

Il voto viene di regola espresso in maniera palese, mediante alzata di scheda, salvo i casi di elezione degli organi e in cui l'assemblea decida di procedere a voto segreto.

6 – Commissione Verifica Poteri

E' composta dal Presidente e da un minimo di 2 componenti.

La Commissione Verifica Poteri dovrà iniziare i lavori in relazione a quanto previsto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea e comunque almeno due ore prima dell'Assemblea riunita in prima convocazione e dovrà continuare i lavori fino all'ora stabilita dall'avviso di convocazione dell'Assemblea.

La Commissione Verifica Poteri dovrà controllare e accreditare i partecipanti all'Assemblea aventi diritto al voto. Ciascun avente diritto a partecipare all'Assemblea, sia Presidente di associazione o delegato, dovrà presentare alla verifica poteri un documento di riconoscimento; la sua iscrizione sarà verificata dalla CVP presso la segreteria del Congresso.

La verifica poteri potrà effettuarsi in una o più postazioni a discrezione della Commissione stessa.

La Commissione dovrà determinare, quindi, il numero legale dei partecipanti e consegnare loro il "VISTO", ossia l'unico documento valido per esprimere, in qualsiasi fase dell'Assemblea, il voto. (il visto sarà firmato da un membro della Commissione Verifica Poteri al momento del rilascio.) Ai fini del rilascio del visto in caso di delega sarà necessario esibire fotocopia del documento d'identità del delegante.

Al momento della consegna del VISTO il Presidente dovrà fare apporre firma per ricevuta sulla Credenziale presentata dall'avente diritto.

Gli aventi diritto al voto dovranno risultare, in qualsiasi momento, solo e unicamente coloro che già sono stati registrati e in possesso del documento "VISTO" rilasciato dalla Commissione Verifica Poteri – (il numero degli aventi diritto al voto dovrà corrispondere al numero di VISTI rilasciati.)

Alla fine della verifica poteri, il Presidente dovrà redigere apposito **verbale Commissione Verifica Poteri**, sottoscritto da almeno altri 2 membri effettivi con indicato il numero degli aventi diritto al voto che dovrà corrispondere ai **VISTI** rilasciati, specificando quanti presenti come Legali Rappresentanti e quanti come Delegati.

Il Verbale dovrà essere consegnato in tempo reale al Presidente dell'Assemblea che ne darà lettura.

La Commissione Verifica Poteri dovrà compilare anche in formato elettronico il REGISTRO COMMISSIONE VERIFICA POTERI, predisposto dalla Segreteria Nazionale contenente:

- Elenco delle Compagnie in ordine alfabetico e preventivamente suddivise per Regione
- Nominativo del legale rappresentante
- Casella per visto verifica presenza
- Quattro caselle per riportare il numero di riferimento delle Compagnie eventualmente deleganti
- Casella per riportare il numero di riferimento della Compagnia eventualmente delegata Tale Registro sarà parte integrante del verbale della Commissione.

Prima della consegna del Visto e della firma per ricevuta dell'avente diritto di cui sopra, tutte le caselle dovranno essere compilate o barrate.

La Commissione Verifica Poteri potrà' effettuare controlli sugli aventi diritto al voto presenti, in ogni momento, per verificare la corrispondenza della persona con i visti.

7 - Documentazione

I documenti necessari agli organi dovranno essere preventivamente preparati a cura della Segreteria F.I.T.A., completati dai vari responsabili e da questi debitamente controfirmati.

Essi sono:

Certificato di CREDENZIALE

- Legale Rappresentante

- Delegato di Compagnia

Certificato di DELEGA

Registro presenze e deleghe per Commissione Verifica Poteri

Registro compagnie per Seggio Elettorale

VISTI (schede che attestano il diritto di voto)

Schede elettorali

Verbale Commissione Verifica Poteri

Verbale Seggio Elettorale

I visti, preventivamente consegnati dalla Segreteria Nazionale con apposito verbale, saranno compilati a cura della Commissione verifica Poteri e dovranno contenere i dati di riferimento dell'avente diritto al voto ed il numero dei voti che in base all'accreditamento può esprimere.

La quantità iniziale e il numero di quelli non utilizzati (che riporteranno solo le firme di almeno due membri effettivi ma non del Presidente) dovranno essere segnalati nel verbale da consegnare al Presidente dell'Assemblea.

I certificati di Credenziale delle Associazioni Artistiche o del Delegato di Compagnia dovranno essere visivamente diversi e facilmente riconoscibili dal certificato di Delega.

I Certificati di Credenziale dovranno essere ritirati dalla Commissione Verifica Poteri al momento della verifica e prima di consegnare il "VISTO" all'avente diritto al voto e uniti con le eventuali deleghe in modo da identificare velocemente la persona avente diritto al voto. Detti certificati andranno sottoscritti per ricevuta dall'avente diritto al voto al momento della consegna del Visto.

Tutti i documenti alla fine delle varie operazioni dovranno essere consegnati al Presidente dell'assemblea che provvederà alla sigillatura e custodia

7 bis – Assemblea on line e voto elettronico su piattaforma informatica

In deroga a quanto disposto dai precedenti artt. 6 e 7, in tale caso: la CVP

- acquisisce dalla segreteria nazionale l'elenco delle associazioni iscritte aventi diritto al voto, anche tramite accesso al sistema informatico della Federazione che contiene tutti i dati delle stesse:
- acquisisce dalla segreteria le iscrizioni all'assemblea pervenute a mezzo mail con i documenti allegati e le eventuali deleghe;
- verifica la effettiva provenienza dagli aventi diritto delle iscrizioni sulla base della mail da cui provengono (la stessa utilizzata per l'iscrizione alla Fita) e del documento di riconoscimento allegato in copia
- verificata la corretta iscrizione all'assemblea, la certifica mediante invio alla medesima mail di una comunicazione contenente anche il numero di voti attribuito all'associazione iscritta in base alle deleghe presentate ed approvate
- compila un registro cartaceo da cui risultino le verifiche effettuate e le certificazioni di iscrizione all'assemblea rilasciate con i relativi voti che ciascuno può esprimere, nonché le associazioni presenti con il legale rappresentante o con un socio delegato e quelle che hanno rilasciato delega e a chi
- comunica tali dati alla società che gestisce il voto elettronico e al presidente dell'assemblea

8 – Scrutatori e Seggio Elettorale

In caso di votazione telematica su piattaforma certificata da società esterna, se non necessari, l'assemblea non elegge gli scrutatori e non viene costituito il seggio elettorale. Le operazioni di voto avverranno secondo le modalità concordate con la società esterna che gestisce a mezzo software la votazione e i suoi risultati. I risultati di ciascuna votazione sono proclamati dal presidente dell'assemblea sulla scorta dei dati forniti dalla società e riportati nel verbale.

A mente dell'art.4 dello Statuto, l'Assemblea elegge gli scrutatori ed il seggio elettorale. Gli scrutatori, eletti in numero non inferiore a tre, di cui uno presidente, provvedono al computo dei voti palesi espressi in assemblea, comunicando il risultato al Presidente.

Il seggio elettorale è costituito per le operazioni di voto segreto e per quelle della elezione degli organi.

Il seggio elettorale è composto di norma da un Presidente e due componenti. Al fine di agevolare le operazioni di voto, l'assemblea può nominare un numero maggiore di due componenti, al fine di costituire più seggi, indicando i criteri di suddivisione degli elettori tra i seggi costituiti.

In ogni caso, lo scrutinio dei voti avverrà a cura del seggio principale composto dal Presidente e da almeno due tra i componenti nominati.

Gli scrutatori possono far parte anche del seggio o dei seggi.

La segreteria nazionale consegnerà al presidente un numero di schede pari agli aventi diritto al voto certificato dalla verifica poteri, per ciascuna votazione prevista, redigendo apposito verbale.

Nel caso in cui fosse necessaria per qualsiasi motivo un'integrazione delle stesse, la segreteria nazionale provvederà all'ulteriore consegna, annotata nel verbale di cui sopra.

Il Presidente del seggio provvederà alla consegna delle schede agli altri seggi eventualmente costituiti, in numero pari agli elettori ad essi assegnati, redigendo apposito verbale

Ciascuna scheda dovrà essere firmata dal Presidente e da almeno uno dei componenti del seggio.

Le schede da consegnare agli elettori saranno di colore diverso per ciascun organo da eleggere. Saranno predisposte urne diverse per ciascun organo da eleggere. Le schede potranno essere consegnate solamente all'elettore che esibirà il visto rilasciato dalla Commissione Verifica Poteri e nel numero in esso indicato.

Ciascun seggio sarà munito dell'elenco dei votanti e, alla consegna delle schede all'elettore, provvederà all'annotazione in tale elenco; alla stessa maniera vi annoterà l'avvenuta votazione, apponendo anche sul visto una sigla, a cura di un componente.

Ciascun elettore dovrà esprimere il voto immediatamente dopo aver ricevuto le schede dal seggio e nell'apposito spazio predisposto, procedendo poi all'inserimento delle schede votate nell'urna dello stesso seggio.

Alla scadenza del tempo indicato dall'Assemblea o comunque ultimate le operazioni di voto, prima di procedere allo scrutinio, il seggio o ciascun seggio redigerà verbale sottoscritto dai componenti indicando i dati relativi:

- al numero degli aventi diritto al voto (corrispondenti al numero indicato nel verbale Commissione Verifica Poteri o al numero assegnato al seggio e al numero di schede vidimate);
- al numero dei votanti
- al numero delle schede non votate eventualmente rimaste.

Il numero dei votanti e delle eventuali schede rimaste non votate dovrà corrispondere al numero degli aventi diritto al voto.

Le schede non votate, prima dell'inizio dello scrutinio, dovranno essere contate, sigillate in un plico e conservate per essere aperte solo in caso di contestazione delle operazioni e dei risultati del voto. Effettuate le verifiche di cui sopra si procederà alle operazioni di scrutinio in un unico seggio e sotto la direzione del Presidente.

Lo scrutinio delle schede è pubblico. Le schede saranno scrutinate con il seguente ordine: probiviri – organo di controllo – revisore – comitato direttivo.

Alla fine delle operazioni di scrutinio, il seggio predisporrà il verbale con i relativi risultati da consegnare al Presidente dell'Assemblea e da rendere pubblico agli elettori.

In tale verbale sarà dato atto anche della corretta corrispondenza tra Votanti – Schede scrutinate. Il verbale – le tabelle di scrutinio e le schede (raccolte e sigillate per ciascuna elezione), saranno consegnate al Presidente dell'Assemblea che ne curerà la consegna alla segreteria nazionale, perché rimangano a disposizione in caso di ricorsi.

9 – Elezione del COMITATO DIRETTIVO, del COLLEGIO DEI PROBIVIRI E del COLLEGIO DEI REVISORI

L'elezione del Comitato Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori e dell'Organo di Controllo della Federazione avviene a scrutinio segreto.

Possono essere eletti solamente coloro che abbiano presentato la candidatura con le modalità di cui al presente regolamento.

La candidatura va presentata alla segreteria dell'Assemblea entro il termine stabilito da quest'ultima e, comunque, almeno due ore prima dell'orario stabilito per l'inizio delle operazioni di voto.

La dichiarazione ed accettazione di ciascuna candidatura deve essere presentata da un numero non inferiore a dieci rappresentanti o delegati delle Associazioni Artistiche presenti ed aventi diritto al voto.

L'Assemblea ha facoltà di ridurre proporzionalmente il su indicato limite nel caso in cui, in base al numero dei presenti aventi diritto al voto, si verificasse l'impossibilità di presentare un numero di candidature pari al numero dei componenti del Comitato Direttivo o dei Collegi da eleggere più due.

Ogni rappresentante o delegato può sottoscrivere una sola candidatura per ciascun organo da eleggere.

Le candidature vengono ammesse dal Presidente dell'Assemblea, il quale ne cura la comunicazione e pubblicazione ai votanti. In caso di contestazione, la decisione viene rimessa all'Assemblea.

Ciascun rappresentante o delegato ha diritto ad un numero di schede pari ai voti che può esprimere.

Per l'elezione del Comitato Direttivo in ciascuna scheda può essere espresso un numero di preferenze non superiore a quattro, pena l'annullamento della stessa.

Risultano eletti i primi sei candidati che ottengono il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti si procede al ballottaggio.

Per l'elezione del Revisore Legale dei Conti: qualora ricorrano gli estremi di cui all'art.31 del CTS, ciascun avente diritto potrà esprimere un solo voto. Risulterà eletto chi riporterà più voti, In caso di parità, chi avrà maggiore anzianità di iscrizione all'apposito albo.

Per l'elezione dell'Organo di Controllo: se l'Assemblea determina che l'organo sia monocratico, si procederà con le stesse modalità per l'elezione del Revisore legale dei Conti; se collegiale, si procederà come prescritto dall'art.8 del Regolamento Nazionale.

10. VOTAZIONI CON MODALITA' TELEMATICA

In caso di svolgimento in modalità telematica anche del voto:

- le candidature vengono presentate da ciascun candidato/a su moduli predisposti in uno alla convocazione; ad essi vanno allegate le dichiarazioni a sostegno, anch'esse redatte su moduli predisposti; entrambi saranno inviate in segreteria, corredate dai documenti che ne possano certificare la provenienza dai sottoscrittori; il tutto come indicato nella convocazione;
- le candidature con allegato quanto sopra specificato sono inviate alla segreteria nazionale, possibilmente in unico file pdf, esclusivamente dal candidato o dalla candidata, nei termini indicati nella convocazione;
- ogni associazione iscritta al congresso esprime il suo voto una sola volta, ma esso avrà il valore che è stato attribuito in sede di certificazione dalla CVP
- per l'elezione del **Comitato Direttivo** ciascun avente diritto può esprimere un numero di preferenze non superiore a quattro, pena l'annullamento della stessa; risultano eletti i primi sei candidati che ottengono il maggior numero di voti; in caso di parità di voti si procede al ballottaggio.
- per l'elezione del **Revisore Legale dei Conti**: qualora ricorrano gli estremi di cui all'art.31 del CTS, ciascun avente diritto potrà esprimere un solo voto. Risulterà eletto chi riporterà più voti, In caso di parità, chi avrà maggiore anzianità di iscrizione all'apposito albo.
- per l'elezione **dell'Organo di Controllo**: se l'Assemblea determina che l'organo sia monocratico, si procederà con le stesse modalità per l'elezione del Revisore legale dei Conti; se collegiale, i procederà come prescritto dall'art.8 del Regolamento Nazionale.
- per l'elezione del Collegio dei Probiviri ciascun avente diritto può esprimere un numero di preferenze non superiore a tre; i primi tre con maggior voti riportati risultano eletti a membri effettivi; i successivi due a membri supplenti.
- al fine di facilitare le operazioni di voto, le schede di votazione per l'elezione dei componenti degli Organi nazionali possono essere contenute in un unico file/schermata, già predisposti con il nominativo dei candidati, distinti tra i vari Organi. Il voto di norma va espresso segnando il nominativo del candidato o dei candidati. Il sistema dovrà consentire l'impossibilità di esprime preferenze in numero maggiore a quelle consentite.